

Ok alle azioni auto-estinguibili che cancellano il socio

Assonime

Legittime le azioni di Spa o quote di Srl che cessano al verificarsi di un evento

Angelo Busani

Legittime le azioni di Spa o le quote di Srl «auto-estinguibili» e cioè che cessano di esistere al verificarsi di un termine (evento di certa verifica) o di una condizione (accadimento futuro e incerto), provocando la cessazione della qualità di socio in capo al soggetto che ne sia il titolare; quest'ultimo, a seconda di come le partecipazioni auto-estinguibili sono strutturate, può ricevere una liquidazione in denaro, variamente quantificabile, oppure cessare di essere socio senza alcuna liquidazione.

È questa l'opinione di Assonime («Il Caso» n. 6/2023) che dà conto del fatto che l'azione auto-estinguibile non è solo una costruzione teorica, ma è anche uno strumento che ha iniziato, di recente, ad avere una concreta prassi applicativa: serve in tutti quei casi in cui la partecipazione di un socio al capitale di una società è programmata con caratteristiche di temporaneità.

Si pensi al socio che intende rimanere tale fintantoché che una società abbia certe caratteristiche (ad esempio, sia titolare di una certa concessione amministrativa) o non le abbia più (ad esempio, il valore del patrimonio netto scenda sotto una certa soglia) oppure al caso della società costituita nell'intesa che la morte di uno dei soci non comporti il passaggio della quota del defunto ai suoi eredi, ma, appunto, si estingua.

La legittimità delle azioni o delle quote auto-estinguibili va intuita principalmente osservando che, tra le caratteristiche pregnanti del nostro sistema societario, non rientra quella della perpetuità dell'appartenenza del socio alla società partecipata, come è chiaramente evidenziato dal fatto che la legge consente l'introduzione nello statuto di clausole di recesso convenzionale o di riscatto e, nella Srl, di clausole di esclusione.

Quanto alle azioni di Spa, se configurate in termini auto-estinguibili, esse indubbiamente costituiscono una categoria e, se trasferite, conservano la loro caratteristica di temporaneità in capo al soggetto acquirente. Quanto alle quote di Srl vi è qualche difficoltà in più in quanto, per essercile categorie di quote, la Srl deve avere la caratteristica di Pmi.

Nella Srl, peraltro, si può ipotizzare che la cessazione della qualità di socio non sia fatta dipendere tanto da una caratteristica oggettiva della quota di partecipazione, quanto piuttosto dalle caratteristiche soggettive del socio; e quindi si può ipotizzare l'utilizzo dello strumento dei cosiddetti «diritti particolari» del socio (di cui all'articolo 2468 del Codice civile), con la complicazione però che, in questo caso, l'eventuale trasferimento della quota da parte del socio titolare del particolare diritto ne determina l'estinzione, a meno che la sopravvivenza del particolare diritto sia prevista in statuto.

Con riguardo alla situazione che si verifica nel caso in cui l'azione o la quota si estinguano, Assonime osserva che è del tutto ammissibile prevedere sia che il socio fuoriuscito percepisca una liquidazione, sia che nessuna liquidazione gli sia dovuta; a maggior ragione, del tutto ammissibile prevedere anche il versamento di una liquidazione quantificata con modalità diverse da quelle che la legge impone di rispettare per il caso del recesso.